

# **STATUTO VITALBA**

## **Art. 1**

### **Denominazione, sede e durata**

E' costituita un'Associazione denominata "*VITALBA Associazione di Promozione Sociale*", in breve "*VITALBA APS*".

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve riportare l'acronimo "APS".

La sede è stabilita in Formello (Roma).

L'Associazione è apolitica ed apartitica ed ha struttura democratica.

Essa ha durata illimitata.

## **Art. 2**

### **Scopi e finalità**

L'Associazione non ha fini di lucro e opera principalmente nell'ambito del territorio della Regione Lazio.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore dei soci, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci volontari:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare lo scopo primario dell'Associazione è quello di realizzare attività finalizzate a:

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di autonomia della persona disabile, promuovendone l'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
- assicurare la massima autonomia possibile e la partecipazione del disabile alla vita sociale, civile e politica;
- perseguire il recupero funzionale e sociale della persona disabile;
- predisporre ogni intervento volto a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale della persona disabile e della famiglia;
- favorire la diffusione sul territorio dei servizi e degli interventi rivolti al sostegno della persona disabile;
- elaborare e definire, unitamente ad enti pubblici (ASL, Comuni, Provincia, Regione, Ministeri), progetti di realizzazione di servizi sul territorio adeguati ai bisogni emergenti;
- promuovere l'applicazione delle leggi in favore della persona disabile, intervenendo presso gli enti ed amministrazioni di competenza;
- svolgere azione di sostegno presso le famiglie delle persone disabili, con orientamenti generali di carattere medico, sociale e psicologico, e diffondendo l'informazione sulle normative esistenti e l'esercizio dei propri diritti;
- promuovere e svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione su tematiche di ordine sociale e sanitario concernenti la disabilità rivolte ai soci e alla comunità;
- favorire l'organizzazione di attività extrascolastiche per integrare l'attività educativa svolta dalla scuola;

- favorire la costituzione, ed eventualmente costituire, centri socio-riabilitativi, educativi, diurni al fine di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente disabili;
- favorire, promuovere ed eventualmente gestire strutture alternative come comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali;
- organizzare e gestire attività di servizio a sostegno della persona disabile;
- utilizzare l'apporto di enti, associazioni, organizzazioni, iniziative culturali e di informazione, forze sociali, per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, avvalendosi della loro collaborazione anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

Tali attività potranno essere svolte con carattere erogativo anche nei confronti di altri soggetti meritevoli di solidarietà sociale comprese quelle in favore di enti, istituzioni e simili che operano nei medesimi settori dell'Associazione.

E' fatto divieto di intraprendere attività diverse da quelle di interesse generale previste nel presente Statuto, fatta eccezione per quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i criteri e i limiti ivi previsti.

All'Assemblea compete la loro puntuale individuazione ai sensi di legge.

### **Art. 3**

#### **Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dal fondo di dotazione iniziale;
2. dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione sia a titolo gratuito che oneroso;
3. dagli eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con gli avanzi di gestione di bilancio;
4. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, dai privati e da enti a destinazione vincolata.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati non soci;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi e introiti derivanti da convenzioni e simili;
- proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- proventi derivanti dai redditi prodotti dal patrimonio sociale;
- il ricavato derivante dall'organizzazione di raccolte pubbliche di fondi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci ed a terzi;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale svolta in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

### **Art. 4**

#### **Soci**

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e intendono partecipare attivamente alla vita della stessa.

Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Sono soci coloro che fanno domanda scritta di adesione dichiarando di conoscere e accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- aver tenuto un comportamento tale da danneggiare l'Associazione, i suoi rappresentanti e i suoi soci;
- morosità, non avendo effettuato il pagamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte.

Per ciascun socio non vi è alcuna disparità di trattamento all'interno dell'Associazione, potendo infatti partecipare direttamente alle attività e alla vita della stessa con i medesimi diritti e obblighi.

L'adesione per tutti i soci viene considerata a tempo indeterminato, dando comunque ad essi la possibilità di recesso dalla stessa in qualunque momento.

Il divieto di temporaneità del rapporto associativo è a garanzia dell'effettività del rapporto stesso.

#### **Art. 5**

##### **Quota associativa**

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono essere elettori e né eletti alle cariche associative.

#### **Art. 6**

##### **Diritti e obblighi dei Soci**

I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, in proprio o per delega, ad eleggere ed essere eletti alle cariche sociali ed a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

In particolare i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo oltre che per ogni altra previsione di cui al presente Statuto.

I soci hanno diritto di informazione e di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti eventualmente approvati, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e ad assolvere gli impegni eventualmente assunti e concordati.

Le eventuali prestazioni che i soci forniranno per e all'Associazione saranno gratuite, fatte salve diverse previsioni stabilite dall'Assemblea ordinaria.

I soci volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione. Non è ammesso per i soci volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge.

Possono essere svolte attività di volontariato, anche occasionali, da non soci, purché non prevalenti rispetto a quelle dei soci.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

#### **Art. 7**

##### **Sostenitori e Benemeriti**

Acquisiscono il riconoscimento di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche che hanno sostenuto e sostengono economicamente le iniziative dell'Associazione.

Acquisiscono il riconoscimento di "Benemeriti" coloro che per la loro personalità, per la frequenza operosa all'Associazione o per aver svolto attività a favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto - sotto ogni forma diretta o indiretta - l'attività e la sua valorizzazione per il conseguimento delle finalità statutarie.

#### **Art. 8**

##### **Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato o obbligatorio per legge.

#### **Art. 9**

**VITALBA ONLUS** – Associazione Disabili - Via Monte Madonna 20 00060 FORMELLO (Roma)  
Iscritta all'Anagrafe delle ONLUS – Iscritta all'Albo Regionale delle Associazioni del Lazio (LR 22/99)  
Tel./fax 06.9088386 - [info@vitalba.it](mailto:info@vitalba.it) – [infovitalba@pec.it](mailto:infovitalba@pec.it) - [www.vitalba.it](http://www.vitalba.it) - Cod. Fisc. 97151670581  
Banca: BCC Formello e Trevignano Romano IBAN IT 63 V 08812 39090 000000011707

## **Assemblea Ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'Assemblea si riunisce nella sede sociale, ove istituita, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione viene effettuata dal Presidente, non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione presso la sede sociale dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo (sia per la prima, sia per la seconda convocazione) e all'ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, in aggiunta a quella anzidetta, che il Consiglio Direttivo riterrà adeguate, ivi comprese forme e mezzi elettronici quali e-mail, sms, fax o simili, purché tutti con avviso di ricezione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di impossibilità dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma precedente, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge, ove lo ritenga opportuno ovvero se obbligatorio per legge, l'Organo di controllo,
- delibera sulle richieste del Consiglio Direttivo di cessazione dalla qualifica di socio di coloro che hanno tenuto comportamenti tali da danneggiare l'Associazione, i suoi rappresentanti e i suoi associati;
- delibera sulla perdurante inattività e inadempienza del Presidente alle sue funzioni rilevata dal Consiglio Direttivo ai fini della sua eventuale cessazione dalla carica;
- approva e modifica gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- approva il bilancio preventivo, salva diversa previsione sulla non obbligatorietà del medesimo;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

## **Art.10**

### **Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei soci e, in seconda convocazione, i due terzi dei soci; essa delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Ogni socio, esclusi i minori di età, ha diritto a un voto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto e delle vigenti norme in materia di Enti del Terzo Settore;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## **Art.11 Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Esso cessa dalla carica a seguito di perdurante inattività e di inadempienza alle sue funzioni su rilievo del Consiglio Direttivo e con successiva delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci da convocarsi a cura del Consiglio medesimo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

## **Art. 12 Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti amministrativi e di tesoreria:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e quello del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale.

## **Art. 13 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a sette membri in numero dispari compreso il Presidente, scelti fra i soci. Esso può cooptare altri tre membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tal caso la riunione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. Esso è convocato dal Presidente mediante lettera o altra modalità equipollente – anche in forma elettronica (fax, e-mail, sms) - contenente tutti i dati relativi al giorno, all'ora, al luogo e agli argomenti posti all'ordine del giorno, non meno di sette giorni prima del termine fissato per l'adunanza.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria salvo soltanto quanto riservato all'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente dell'Associazione fra i suoi membri;
- fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- elabora e propone all'Assemblea eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali redatti nei termini di statuto e di legge;
- sottopone all'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;
- assume il personale o i collaboratori ad esso assimilati;
- delibera in merito alle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata da rimborsare ai volontari nei limiti di legge;
- nomina il Segretario;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e ne valuta eventuali comportamenti tali da danneggiare l'Associazione, i suoi rappresentanti e i suoi soci, con successiva richiesta di cessazione dalla qualifica di socio nell'Assemblea ordinaria;

- rileva la perdurante inattività e inadempienza del Presidente alle sue funzioni convocando l'Assemblea ordinaria alla quale sottopone la eventuale cessazione dalla carica dello stesso;
- ratifica nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

#### **Art. 14**

##### **Organo di controllo**

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno ovvero se obbligatorio per legge, nomina un Organo di controllo, anche monocratico, tra non soci.

In caso di Organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone di adeguata professionalità ai sensi dell'art. 2397 del codice civile di cui almeno uno effettivo e uno supplente iscritti al Registro dei revisori legali.

In caso di Organo monocratico, la persona deve essere scelta fra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

A tale Organo compete il controllo contabile e di legittimità dell'Associazione. Ad esso si applicano le previsioni del codice civile in materia.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso rilascia il parere sul bilancio preventivo e su quello consuntivo.

Esso può esercitare al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Qualora vengano a mancare uno o più membri, l'Organo deve essere reintegrato attraverso la convocazione dell'Assemblea e l'elezione dei mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario Organo. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti l'Organo di controllo dovrà essere nominato nella sua interezza.

#### **Art. 15**

##### **Gratuità e durata delle cariche**

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata nonché per quanto diversamente previsto dall'Assemblea ordinaria. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio, decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **Art. 16**

##### **Bilancio, esercizio finanziario ed avanzi**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo, ove previsto come obbligatorio dall'Assemblea.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione il bilancio consuntivo secondo i criteri e gli schemi ai sensi di legge per il Terzo Settore.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione si impegna altresì ad impiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e per quelle diverse, ove previste, secondarie e strumentali.

#### **Art. 17**

##### **Scioglimento**

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi, nonché alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, dopo le operazioni di liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### **Art. 18**

##### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Approvato all'unanimità nel corso dell'Assemblea straordinaria tenutasi a Riano il 25 maggio 2019.